



CORTE DI GIUSTIZIA UE, Grande Sezione, sentenza 24 settembre 2019, causa C-507/17

L'articolo 12, lettera b), e l'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE, e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti.

...Omissis

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

30 Con decisione del 21 maggio 2015, la presidente della CNIL, avendo accolto la domanda di una persona fisica diretta a ottenere la soppressione di taluni link dall'elenco di risultati visualizzato in esito a una ricerca effettuata a partire dal suo nome, ha intimato a Google di procedere alla cancellazione richiesta su tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di ricerca.

31 Google si è rifiutata di dar seguito a detta diffida, limitandosi a sopprimere i link di cui trattasi dai soli risultati visualizzati in esito a ricerche effettuate sulle declinazioni del suo motore il cui nome di dominio corrisponde a uno Stato membro.

32 La CNIL ha peraltro reputato insufficiente la proposta complementare di un cosiddetto «blocco geografico», formulata da Google dopo la scadenza del termine fissato nella diffida, consistente nel sopprimere la possibilità di accedere, da un indirizzo IP (Internet Protocol) che si considera localizzato nello Stato di residenza dell'interessato, ai risultati



controversi in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome di quest'ultimo, e ciò indipendentemente dalla declinazione del motore di ricerca richiesta dall'utente di Internet.

33 Dopo aver preso atto del fatto che Google non si era conformata alla diffida entro il termine ivi impartito, con deliberazione del 10 marzo 2016, la CNIL ha inflitto a detta società una sanzione, resa pubblica, di EUR 100 000.

34 Con ricorso proposto dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), Google chiede l'annullamento di detta deliberazione.

35 Il Conseil d'État (Consiglio di Stato) osserva che il trattamento dei dati personali compiuto dal motore di ricerca gestito da Google rientra – tenuto conto delle attività di promozione e di vendita degli spazi pubblicitari esercitate, in Francia, attraverso la sua controllata Google France – nell'ambito di applicazione della legge del 6 gennaio 1978.

36 Il Conseil d'État (Consiglio di Stato) osserva, inoltre, che il motore di ricerca gestito da Google si declina in nomi di dominio diversi attraverso estensioni geografiche, al fine di adattare i risultati visualizzati alle specificità, in particolare linguistiche, dei diversi paesi in cui tale società svolge la propria attività. Allorché la ricerca è effettuata a partire da «google.com», Google procederebbe, in linea di principio, a un reindirizzamento automatico della suddetta ricerca verso il nome di dominio corrispondente allo Stato a partire dal quale si ritiene, in base all'identificazione dell'indirizzo IP dell'utente Internet, che sia stata effettuata la ricerca. Tuttavia, a prescindere dalla sua localizzazione, l'utente di Internet rimane libero di effettuare le proprie ricerche sugli altri nomi di dominio del motore di ricerca. Peraltro, anche se i risultati possono differire a seconda del nome di dominio a partire dal quale viene effettuata la ricerca sul motore in questione, sarebbe pacifico che i link visualizzati in risposta a una ricerca provengono da banche dati e da operazioni di indicizzazione comuni.

37 Il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ritiene che, tenuto conto, da un lato, del fatto che i nomi di dominio del motore di ricerca di Google sono tutti accessibili dal territorio francese e, dall'altro, dell'esistenza di applicazioni-ponte (gateway) tra i suddetti diversi nomi di dominio, che illustrano, in particolare, il reindirizzamento automatico, nonché la presenza di marcatori («cookies») su estensioni del motore diverse da quella sulla quale sono stati inizialmente posizionati, tale motore, il quale peraltro è stato oggetto di un'unica dichiarazione presso la CNIL, deve essere considerato come un trattamento unico di dati personali, ai fini dell'applicazione della legge del 6 gennaio 1978. Ne risulterebbe che il trattamento di dati personali da parte del motore di ricerca gestito da Google è eseguito nell'ambito di uno dei suoi stabilimenti, Google France, situato in territorio francese, e che, a tale titolo, è soggetto alla legge del 6 gennaio 1978.



38 Dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato), Google sostiene che la sanzione controversa si baserebbe su un'interpretazione erronea delle disposizioni della legge del 6 gennaio 1978 che recepiscono l'articolo 12, lettera b), e l'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, sulla cui base, nella sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C-131/12, EU:C:2014:317), la Corte ha riconosciuto un «diritto alla deindicizzazione». Secondo Google, il diritto succitato non comporta necessariamente che i link controversi debbano essere soppressi, senza limitazioni geografiche, in tutti i nomi di dominio del suo motore di ricerca. Inoltre, attenendosi ad un'interpretazione siffatta, la CNIL avrebbe violato i principi di cortesia e di non ingerenza riconosciuti dal diritto internazionale pubblico e lesi in modo sproporzionato le libertà d'espressione, d'informazione, di comunicazione e di stampa, garantite, in particolare, dall'articolo 11 della Carta.

39 Avendo constatato che le argomentazioni di cui trattasi sollevano numerose e serie difficoltà sotto il profilo dell'interpretazione della direttiva 95/46, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il “diritto alla deindicizzazione”, come sancito dalla [Corte] nella sentenza del 13 maggio 2014, [Google Spain e Google (C-131/12, EU:C:2014:317),] sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 12, lettera b), e all'articolo 14, [primo comma,] lettera a), della direttiva [95/46], debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di deindicizzazione, è tenuto ad eseguire tale deindicizzazione su tutti i nomi di dominio del suo motore, affinché i link controversi non appaiano più – indipendentemente dal luogo a partire dal quale viene effettuata la ricerca avviata sul nome del richiedente – e ciò anche al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva [95/46].

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il «diritto alla deindicizzazione», come sancito dalla [Corte] nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di deindicizzazione, sia tenuto solamente a sopprimere i link controversi che appaiono in esito a una ricerca effettuata a partire dal nome del richiedente sul nome di dominio corrispondente allo Stato in cui si ritiene sia stata effettuata la domanda o, più in generale, sui nomi di dominio del motore di ricerca corrispondenti alle estensioni nazionali di tale motore per tutti gli Stati membri (...).

3) Inoltre se, a complemento degli obblighi richiamati [nella seconda questione], il “diritto alla deindicizzazione”, come sancito dalla [Corte] nella summenzionata sentenza,



debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una richiesta di deindicizzazione, è tenuto a sopprimere, con la cosiddetta tecnica del “blocco geografico”, a partire da un indirizzo IP che si ritiene localizzato nello Stato di residenza del beneficiario del “diritto alla deindicizzazione”, i risultati controversi delle ricerche effettuate a partire dal nome di quest’ultimo, o persino, più in generale, a partire da un indirizzo IP che si ritiene localizzato in uno degli Stati membri assoggettati alla direttiva [95/46], e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall’utente di Internet che effettua la ricerca».

Sulle questioni pregiudiziali

...*Omissis*

41 La Corte esaminerà le questioni sollevate tanto alla luce di tale direttiva quanto del suddetto regolamento per garantire che le sue risposte siano, in ogni caso, utili al giudice del rinvio.

42 Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, Google ha dichiarato che, successivamente al rinvio pregiudiziale, ha introdotto una nuova presentazione delle versioni nazionali del suo motore di ricerca, nell’ambito della quale il nome di dominio introdotto dall’utente di Internet non determinerebbe più la versione nazionale del motore di ricerca a cui questi ha accesso. In tal modo, l’utente di Internet sarebbe oramai automaticamente diretto verso la versione nazionale del motore di ricerca Google che corrisponde al luogo a partire dal quale si presume questi stia effettuando la ricerca e i risultati della ricerca sarebbero visualizzati in funzione di tale luogo, il quale sarebbe determinato da Google grazie ad un processo di geolocalizzazione.

43 Occorre pertanto intendere le questioni poste, che è opportuno trattare congiuntamente, nel senso che esse sono dirette a stabilire, in sostanza, se l’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 debbano essere interpretati nel senso che, quando il gestore di un motore di ricerca accoglie una domanda di deindicizzazione ai sensi delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare quest’ultima su tutte le versioni del suo motore di ricerca o se, al contrario, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione solo sulle versioni del suddetto motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, oppure solo su quella corrispondente allo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di deindicizzazione, se del caso, in combinazione con l’uso della cosiddetta tecnica del «blocco geografico» per garantire che, nell’ambito di una ricerca effettuata a partire da un indirizzo IP che si ritiene localizzato nello Stato membro di residenza del beneficiario del diritto alla deindicizzazione o, più in generale, in uno Stato membro, un utente di Internet non possa accedere



ai link oggetto della deindicizzazione, indipendentemente dalla versione nazionale del motore di ricerca utilizzata.

44 In via preliminare, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita (sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 88).

45 La Corte ha inoltre precisato che, nel valutare i presupposti di applicazione di quelle stesse disposizioni, si deve verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Dato che l'interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi (sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 99).

46 Nell'ambito del regolamento 2016/679, tale diritto dell'interessato alla deindicizzazione si basa ormai sull'articolo 17 del regolamento stesso, che disciplina specificamente il «diritto alla cancellazione», denominato anche, nel titolo di detto articolo, «diritto all'oblio».



47 Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo tali dati, se sussiste uno dei motivi di cui alla disposizione in esame. L'articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento specifica che l'articolo 17, paragrafo 1, non si applica quando il trattamento in questione è necessario per uno dei motivi elencati nella suddetta prima disposizione. Tali motivi riguardano, in particolare, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, l'esercizio del diritto relativo, segnatamente, alla libertà d'informazione degli utenti di Internet.

48 Dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 95/46 e dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, risulta che tanto la direttiva quanto il regolamento summenzionati consentono agli interessati di far valere il loro diritto alla deindicizzazione nei confronti del gestore di un motore di ricerca che ha uno o più stabilimenti nel territorio dell'Unione, nell'ambito delle attività dei quali effettua un trattamento di dati personali che riguardano tali interessati, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.

49 A tal riguardo, la Corte ha affermato che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una controllata destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l'attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro (sentenza del 13 maggio 2014, *Google Spain e Google*, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 60).

50 Infatti, in circostanze del genere, le attività del gestore del motore di ricerca e quelle del suo stabilimento situato nell'Unione sono inscindibilmente connesse, dal momento che le attività relative agli spazi pubblicitari costituiscono il mezzo per rendere il motore di ricerca in questione economicamente redditizio e che tale motore è, al tempo stesso, lo strumento che consente lo svolgimento di dette attività, poiché la visualizzazione dell'elenco dei risultati è accompagnata, sulla stessa pagina, da quella di pubblicità correlate ai termini di ricerca (v., in tal senso, sentenza del 13 maggio 2014, *Google Spain e Google*, C-131/12, EU:C:2014:317, punti 56 e 57).

51 Pertanto, il fatto che il suddetto motore di ricerca sia gestito da un'impresa di uno Stato terzo non può avere come conseguenza che il trattamento di dati personali effettuato per le esigenze del funzionamento del motore di ricerca stesso, nel contesto dell'attività pubblicitaria e commerciale di uno stabilimento del responsabile di tale trat-



tamento nel territorio di uno Stato membro, venga sottratto agli obblighi e alle garanzie previsti dalla direttiva 95/46 e dal regolamento 2016/679 (v. in tal senso, sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 58).

52 Nel caso di specie, dalle informazioni fornite nella decisione di rinvio risulta, da un lato, che lo stabilimento di cui dispone Google nel territorio francese svolge attività, in particolare attività commerciali e pubblicitarie, che sono inscindibilmente connesse al trattamento di dati personali effettuato per le esigenze del funzionamento del motore di ricerca in questione e, dall'altro, che il suddetto motore di ricerca deve essere considerato – tenuto conto, in particolare, dell'esistenza di applicazioni-ponte (gateway) tra le sue diverse versioni nazionali – un soggetto che procede ad un unico trattamento di dati personali. Il giudice del rinvio ritiene che, in tali circostanze, il suddetto trattamento sia effettuato nel contesto dello stabilimento di Google situato in territorio francese. Appare quindi che tale situazione rientri nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 95/46 e del regolamento 2016/679.

53 Con le sue questioni, il giudice del rinvio mira a determinare la portata territoriale che occorre attribuire a una deindicizzazione in una siffatta situazione.

54 Al riguardo, si evince dal considerando 10 della direttiva 95/46 e dai considerando 10, 11 e 13 del regolamento 2016/679, che è stato adottato sulla base dell'articolo 16 TFUE, che l'obiettivo della direttiva e del regolamento suddetti è quello di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali in tutta l'Unione.

55 È vero che una deindicizzazione effettuata su tutte le versioni di un motore di ricerca è idonea a soddisfare pienamente tale obiettivo.

...*Omissis*

57 In un mondo globalizzato l'accesso da parte degli utenti di Internet, in particolare quelli localizzati al di fuori dell'Unione, all'indicizzazione di un link, che rinvia a informazioni concernenti una persona il cui centro di interessi si trova nell'Unione, può quindi produrre effetti immediati e sostanziali sulla persona in questione anche all'interno dell'Unione.

58 Tali considerazioni sono atte a giustificare l'esistenza di una competenza del legislatore dell'Unione a prevedere un obbligo, per il gestore di un motore di ricerca, di procedere, quando accoglie una richiesta di deindicizzazione formulata da una persona siffatta, alla deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore di ricerca.

59 Occorre, tuttavia, sottolineare che molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o comunque adottano un approccio diverso per tale diritto.



60 Inoltre, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità [OMISSIS]. A ciò si aggiunge che l'equilibrio tra il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, da un lato, e la libertà di informazione degli utenti di Internet, dall'altro, può variare notevolmente nel mondo.

61 Orbene, pur se il legislatore dell'Unione, nell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2016/679, ha effettuato un bilanciamento tra tale diritto e tale libertà per quanto concerne l'Unione [v., in tal senso, sentenza in data odierna, GC e a. (Deindicizzazione dei dati sensibili), C-136/17, punto 59], si deve necessariamente constatare che, d'altro lato, esso non ha, allo stato attuale, proceduto a tale bilanciamento per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell'Unione.

62 In particolare, dal tenore letterale delle disposizioni dell'articolo 12, lettera b), e dell'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 o dell'articolo 17 del regolamento 2016/679 non risulta affatto che il legislatore dell'Unione abbia scelto, al fine di garantire la realizzazione dell'obiettivo menzionato al punto 54 della presente sentenza, di attribuire ai diritti sanciti da tali disposizioni una portata che vada oltre il territorio degli Stati membri e che abbia inteso imporre a un operatore che, come Google, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva o del regolamento suddetti, un obbligo di deindicizzazione riguardante anche le versioni nazionali del suo motore di ricerca che non corrispondono agli Stati membri.

63 Inoltre, mentre il regolamento 2016/679 fornisce, agli articoli 56 e da 60 a 66, alle autorità di controllo degli Stati membri gli strumenti e i meccanismi che consentono loro, se del caso, di cooperare per raggiungere una decisione comune basata su un bilanciamento tra, da un lato, il diritto alla tutela della vita privata dell'interessato e la protezione dei dati personali che lo riguardano e, dall'altro, l'interesse del pubblico di diversi Stati membri ad avere accesso alle informazioni, si deve necessariamente rilevare che il diritto dell'Unione non prevede attualmente strumenti e meccanismi di cooperazione siffatti per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell'Unione.

64 Ne consegue che, allo stato attuale, non sussiste, per il gestore di un motore di ricerca che accoglie una richiesta di deindicizzazione presentata dall'interessato, eventualmente, a seguito di un'ingiunzione di un'autorità di controllo o di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro, un obbligo, derivante dal diritto dell'Unione, di effettuare tale deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore.

65 Alla luce di tutte le susposte considerazioni, il gestore di un motore di ricerca non



può essere tenuto, ai sensi dell'articolo 12, lettera b) e dell'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, a procedere ad una deindicizzazione in tutte le versioni del suo motore.

66 Per quanto riguarda la questione se una deindicizzazione del genere debba essere effettuata nelle versioni del motore di ricerca corrispondenti agli Stati membri o nella sola versione di tale motore corrispondente allo Stato membro di residenza del beneficiario della deindicizzazione, dal fatto, in particolare, che il legislatore dell'Unione ha ormai scelto di fissare le norme sulla protezione dei dati mediante un regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, e ciò, come sottolineato dal considerando 10 del regolamento 2016/679, al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione in tutta l'Unione e di rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati all'interno della stessa risulta che si ritiene che la deindicizzazione in questione sia da effettuare, in linea di principio, per tutti gli Stati membri.

67 È tuttavia importante rilevare che l'interesse del pubblico ad accedere alle informazioni può, anche all'interno dell'Unione, variare da uno Stato membro all'altro, cosicché il risultato del bilanciamento da realizzare tra tale interesse, da un lato, e i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali dell'interessato, dall'altro, non è necessariamente identico per tutti gli Stati membri, tanto più che, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 95/46 e dell'articolo 85 del regolamento 2016/679, spetta agli Stati membri prevedere, in particolare per il trattamento a fini esclusivamente giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni e le deroghe necessarie per conciliare tali diritti con, in particolare, la libertà di informazione.

68 Dagli articoli 56 e 60 del regolamento 2016/679 risulta, in particolare, che, per i trattamenti transfrontalieri, ai sensi dell'articolo 4, punto 23, del suddetto regolamento, e fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 2, le varie autorità di controllo nazionali considerate devono cooperare, secondo la procedura prevista da tali disposizioni, al fine di raggiungere un consenso e una decisione unica che vincoli tutte queste autorità, il cui rispetto deve essere garantito dal responsabile del trattamento per quanto riguarda le attività di trattamento effettuate nell'ambito di tutti i suoi stabilimenti nell'Unione. Inoltre, l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 obbliga le autorità di controllo a scambiarsi, in particolare, le informazioni utili e a prestarsi l'assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente in tutta l'Unione e l'articolo 63 di tale regolamento prevede a tal fine il meccanismo di coerenza, di cui agli articoli 64 e 65 del medesimo regolamento. Infine, la procedura d'urgenza di cui all'articolo 66 del regolamento 2016/679 consente – in circostanze eccezionali, qualora un'autorità



di controllo interessata ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati – di adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non supera i tre mesi.

69 Tale quadro normativo fornisce pertanto alle autorità di controllo nazionali gli strumenti e i meccanismi necessari per conciliare i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali dell'interessato con l'interesse di tutto il pubblico degli Stati membri all'accesso alle informazioni in questione e, quindi per adottare, se del caso, una decisione di deindicizzazione che riguardi tutte le ricerche effettuate in base al nome di tale persona a partire dal territorio dell'Unione.

70 È compito, inoltre, del gestore del motore di ricerca adottare, se necessario, misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona interessata. Tali misure devono soddisfare tutte le esigenze giuridiche e avere l'effetto di impedire agli utenti di Internet negli Stati membri di avere accesso ai link in questione a partire da una ricerca effettuata sulla base del nome di tale persona o, perlomeno, di scoraggiare seriamente tali utenti (v., per analogia, sentenze del 27 marzo 2014, VUPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, punto 62 e del 15 settembre 2016, Mc Fadden, C-484/14, EU:C:2016:689, punto 96).

71 Spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce anche delle recenti modifiche apportate al suo motore di ricerca, menzionate al punto 42 della presente sentenza, le misure adottate o proposte da Google soddisfino tali esigenze.

72 Occorre infine sottolineare che il diritto dell'Unione, pur se – come rilevato al punto 64 della presente sentenza – non impone, allo stato attuale, che la deindicizzazione accolta verta su tutte le versioni del motore di ricerca in questione, neppure lo vieta. Pertanto, un'autorità di controllo o un'autorità giudiziaria di uno Stato membro resta competente ad effettuare, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali (OMISSIS), un bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall'altro, il diritto alla libertà d'informazione e, al termine di tale bilanciamento, richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore.

73 Alla luce di tutto quel che precede, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 12, lettera b), e l'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindi-



cizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti.

...*Omissis*

PER QUESTI MOTIVI

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L'articolo 12, lettera b), e l'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti.



MICHELE CRISAFULLI

Dottore in Giurisprudenza – Università di Messina

PER LA CGUE LA DEINDICIZZAZIONE SUI MOTORI DI RICERCA NON PUÒ ESSERE “GLOBALE”

SOMMARIO: 1. Il caso e le questioni: il “duello” tra Google e il CNIL. – 2. Il quadro normativo: la direttiva 95/46/CE e il GDPR a confronto. – 3. I precedenti della Giurisprudenza Europea e le determinazioni del Comitato europeo in materia di deindicizzazione a livello “planetario”. – 4. Un tentativo di rivoluzione: le posizioni della CNIL e del Garante nazionale. – 5. Le conclusioni dell’Avvocato Generale e la soluzione conservativa espressa dalla CGUE. – 6. Una sentenza “dialettica” per un diritto in continua espansione.

1. – La vicenda trae origine dalla richiesta di un cittadino francese diretta verso Google e volta ad ottenere la deindicizzazione¹ di alcuni *link* da tutte le pagine del motore di ricerca poiché essi riportavano dati sensibili non corretti in merito all’esito di un procedimento penale a suo carico. Dinanzi a tale richiesta, Google rifiutava di procedere alla deindicizzazione dei *link* su tutte le estensioni riferibili al suo dominio² e proponeva di

¹ La deindicizzazione è l’operazione volta a rendere inaccessibile un determinato contenuto ai *search engines* nel momento in cui un utente effettua una ricerca. Si distingue dalla cancellazione poiché il contenuto non verrà eliminato, ma verrà semplicemente estromesso dagli indici che permettono la sua individuazione. Normalmente, l’indicizzazione dei contenuti all’interno del motore di ricerca avviene in base alla seguente procedura: nella fase preliminare i *Googlebots* (*software* elaborato da Google in grado di esplorare il contenuto delle pagine *web*) rilevano nuove pagine *web* e le aggiungono all’indice di Google; successivamente gli stessi *Googlebot*, “dopo aver scoperto una pagina provano a capire di cosa si tratta. Questa procedura viene denominata indicizzazione. Google analizza i contenuti e cataloga le immagini e i file video incorporati. Queste informazioni vengono memorizzate nell’indice Google.” A questo punto l’utente realizza la *search query* (ricerca tramite il motore di ricerca) e Google cerca di trovare la risposta più pertinente in base a centinaia di fattori. I fattori che vengono utilizzati da Google per la creazione del *ranking* (ordine) dei risultati non sono pubblici, tuttavia si descrive che tra le centinaia di criteri si tiene conto “della freschezza dei contenuti, o del numero di volte in cui i termini della ricerca appaiono o, ancora, se la pagina offre una buona esperienza utente o meno”. Il processo di indicizzazione delle notizie viene descritto in modo analitico da Google al seguente indirizzo internet: <https://support.google.com/webmasters/answer/70897?hl=it>.

² Cfr. G. MILIZIA, *Google deve deindicizzare i dati sensibili degli interessati da tutte le sue “versioni europee”*, in *Dir. Giust.* fasc.171/ 2019, p. 2.



intraprendere una procedura di *geoblocking*³ relativa al solo territorio di residenza del richiedente. Tale proposta veniva declinata dal Garante per la Privacy francese⁴ (CNIL) che ribadiva la necessità di una deindicizzazione che coinvolgesse tutti i *link*, relativi anche a domini extracomunitari, e veniva intimato un termine di 15 giorni dal momento della diffida per adempiere all'ordine di *oblio globale*. Google, dal canto suo, non rispettava il termine concesso dalla CNIL e da ciò scaturiva l'avvio di una procedura di sanzione ai danni del motore di ricerca. Prima della conclusione della procedura di sanzione, Google proponeva nuovamente una soluzione di compromesso, in base alla quale l'accesso all'informazione deindicizzata sarebbe stato bloccato a tutti gli utenti residenti nella stessa nazione dell'interessato. Neppure questa volta la soluzione proposta da Google veniva ritenuta soddisfacente e il Garante francese comminava una cospicua sanzione⁵ a carico del motore di ricerca. A questo punto la *net company* impugnava il provvedimento emesso dalla CNIL dinanzi al Consiglio di Stato francese, “*non tanto per la multa, quanto soprattutto per la questione di principio. Il motore di ricerca sostiene che la tolleranza del provvedimento francese significherebbe aprire la porta alla progressiva erosione del libero accesso all'informazione online e alla censura del web*”.⁶ Per Google la richiesta avanzata dalla CNIL, volta a rimuovere i *link* su ogni versione di Google, anche extracomunitaria, confliggeva con il principio di sovranità degli Stati e porterebbe alla deindicizzazione di contenuti che sono perfettamente legali nei paesi in cui vengono consultati⁷. In assenza di un orientamento univoco in materia, il Consiglio

³ Parlando di “*geo-blocking*” (dall'inglese, letteralmente, “blocco geografico”) si fa riferimento a quel particolare sistema attraverso il quale viene impedito agli utenti di un sito web di accedere ai contenuti, ai prodotti o ai servizi che vengono offerti dal sito stesso, nel caso in cui quello specifico sito sia localizzato in uno Stato Europeo diverso da quello di appartenenza del singolo utente. Cfr. M. MAZZONETTO, *Un regolamento europeo vieta il “geo-blocking” negli acquisti online,* in *dirittodellinformatica.it*.

⁴ Garante Privacy Francese-Commissione nazionale per l'informatica e le libertà (CNIL) – *La CNIL met en demeure Google de procéder aux déréférencements sur toutes les extensions du moteur de recherche*, 12 giugno 2015, in Village de la Justice.

⁵ Il 10 marzo 2016 il CNIL infligge al motore di ricerca una sanzione di € 100.000.

⁶ D. BIANCHI, *Oblio planetario. Google Contro CNIL (garante privacy francese). Tutta la saga giudiziaria dal 2014 fino al rinvio alla CGUE*, in *Dir. Giust*, 2017, p. 76.

⁷ La posizione di Google, in merito alla possibilità di tutelare il diritto all'oblio a livello globale, è stata espressa efficacemente dal suo *Senior Vice President* Kent Walker, il quale ha dichiarato che Google, in linea con le indicazioni dei Garanti europei, ha ristretto l'accesso ai *link* deindicizzati su tutti i servizi di ricerca Google visibili dal paese della persona che ha effettuato la richiesta e anche sugli altri domini europei. La conseguenza per il caso di specie, in base alle dichiarazioni di Walker è la seguente: “*se un utente in Francia effettua una ricerca su una persona per cui abbiamo deindicizzato un link per il diritto all'oblio, quell'utente non vedrà il link nei servizi ricerca di Google da nessuna parte – indipendentemente dal dominio che userà. Chiunque fuori dall'Europa, dove non esiste alcuna legge sul diritto all'oblio, continuerà*



di Stato francese richiedeva l'intervento della CGUE per stabilire, a livello geografico, l'estensione applicativa del diritto all'oblio.

La CGUE, nella propria decisione ha dovuto risolvere importanti questioni sostanziali. Le questioni pregiudiziali riguardavano la corretta interpretazione della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con specifico riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Il *Conseil d'État* ha individuato tre questioni pregiudiziali: la prima relativa alla possibilità di interpretare l'art. 12, lett. B) e l'art. 14 della direttiva 95/46/CE nel senso di sancire un obbligo in capo al motore di ricerca di eseguire la deindicizzazione⁸ su tutti i nomi di dominio del suo motore, indipendentemente dal luogo in cui viene effettuata la ricerca informatica; la seconda, subordinata alla risoluzione negativa della prima questione, relativa alla definizione della corretta estensione territoriale che si deve dare alla tutela del diritto all'oblio; la terza relativa alla corretta applicazione della tecnica del *geoblocking* alle ricerche effettuate dagli utenti⁹.

Si comprende agevolmente che, nonostante la tripartizione di tali questioni pregiudiziali, in realtà la problematica su cui è stata richiesta la pronuncia della Corte sia una sola. Sia la seconda che la terza questione ricadono direttamente sulla risoluzione della prima domanda. È fondamentale stabilire se la tutela del diritto all'oblio, quale diritto della personalità, possa essere imposta anche al di fuori dell'ambito applicativo della direttiva europea. Nonostante le questioni pregiudiziali riguardassero l'interpretazione della direttiva 95/46/CE, la Corte, con un preciso intento nomofilattico ha affrontato la questione, prendendo in considerazione anche il nuovo Regolamento UE 2016/689, c.d. GDPR, che prevede la tutela del diritto all'oblio all'art. 17.¹⁰

2. – L'avvento del GDPR¹¹ ha, infatti, profondamente mutato il quadro normativo relativo al trattamento e alla circolazione dei dati personali. Tale regolamento sostituisce

invece a vedere quel link tra le risposte a quella stessa ricerca su tutti i domini non europei». In tale assunto si sintetizza il compromesso individuato da Google per la corretta tutela del diritto all'oblio e del diritto all'informazione.

⁸ Così come prevista dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 13 maggio 2014, causa C-131/12 (Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, in *Eurlex.europa.eu*).

⁹ Cfr. Conseil d'État, 10ème – 9ème chambres réunies, 19 luglio 2017, n. 399922, in *Legifrance.gouv.fr*.

¹⁰ Cfr. F. FRIGERIO, *La Corte di Giustizia, 5 anni dopo Google Spain, limita l'estensione del diritto all'oblio all'Unione Europea*, in *Medialaws.eu*, 2019.

¹¹ Regolamento n. 679/2016.



ed abroga¹² la direttiva 95/46/CE e per questa ragione la Corte di Giustizia ha dovuto “traslare”¹³ la questioni pregiudiziali proposte dal Consiglio di Stato francese sull’interpretazione delle norme effettivamente vigenti. Il GDPR aspira a creare una cesura con il passato poiché la direttiva 95/46/CE, ai sensi del *considerando* 9 del regolamento, “*non ha impedito la frammentazione dell’applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell’Unione, né ha eliminato l’incertezza giuridica o la percezione largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche*”. Pertanto si comprende, in negativo, che una delle finalità perseguite dal GDPR sia quella di uniformare la disciplina relativa alla protezione dei dati personali ed appianare le differenze attuative sviluppatasi a partire dalla direttiva del 95. L’ulteriore scopo del regolamento è certamente quello di adeguare la normativa allo sviluppo tecnologico e all’evoluzione continua dei concetti di *privacy* e *data protection*, per via dell’incessante progresso dei servizi informatici¹⁴.

Prima di menzionare sinteticamente i profili di novità introdotti dal GDPR, occorre analizzare le disposizioni della direttiva 95/46/CE, la cui difficile interpretazione aveva generato il rinvio pregiudiziale. Dall’analisi comparata della direttiva e del regolamento europeo, salta subito all’occhio che nella prima non erano presenti disposizioni in cui si facesse esplicita menzione del diritto all’oblio. Soltanto grazie all’interpretazione dell’art. 12 lett. B) e art. 14 lett. A) della direttiva, la CGUE era riuscita a incardinare la tutela del diritto all’oblio inteso come “diritto alla deindicizzazione”. In realtà nel testo dei due articoli si parla del diritto alla rettifica, alla cancellazione o al congelamento dei dati. Tali elementi possono essere ricompresi nella tutela più ampia apprestata al diritto all’oblio, ma non individuano nella *deindicizzazione* lo strumento primario di tutela dopo l’avvento della rivoluzione digitale¹⁵.

¹²L’art. 94 del GDPR dispone che: “1. La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018. (1).

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE si intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento.”.

¹³I Giudici della Corte di Giustizia affermano che “La Corte esaminerà le questioni sollevate tanto alla luce di tale direttiva, quanto del suddetto regolamento per garantire che le sue risposte siano, in ogni caso, utili al giudice del rinvio.”.

¹⁴Cfr. E. L. GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contratto Impr.*, 2018, p. 110.

¹⁵Il passaggio dal mondo analogico al mondo digitale ha conferito al diritto all’oblio un contenuto del tutto rinnovato. Nella rete *internet* vengono caricati miliardi di miliardi di pagine *web* e accedere ad uno



La compresenza di varie anime del diritto all'oblio è stata recentemente enucleata dai Giudici di legittimità nazionali¹⁶ nella seguente formula: *“quando si parla di diritto all'oblio ci si riferisce, in realtà ad almeno tre differenti situazioni: quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; quella connessa all'uso di internet e alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell'esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale; e quella, infine trattata nella citata sentenza Google Spain della Corte di Giustizia dell'Unione Europea”*.

Neppure l'articolo 14 lett. A) offre una base solida per la tutela del diritto all'oblio tramite la deindicizzazione. In tale norma si individua un generico diritto di opposizione che può essere rivolto dalla persona interessata al soggetto che si occupa del trattamento dei dati.

Alla luce delle osservazioni svolte si individuano i due limiti principali della direttiva in materia di tutela del diritto all'oblio. Il primo limite deriva dallo strumento utilizzato dal legislatore europeo: la direttiva è volta ad armonizzare le varie normative nazionali e non ad unificarle, pertanto non erano state appianate in modo abbastanza soddisfacente le differenze legislative tra le varie realtà nazionali in materia di trattamento dei dati. Il secondo limite deriva dalla vetustà della direttiva e riguarda l'incapacità della stessa di individuare in modo specifico la possibilità di tutelare il diritto all'oblio tramite la deindicizzazione dei contenuti *online*. Quest'ultima mancanza è giustificata dall'impossibilità di prevedere tale strumento di tutela al momento della stesura della direttiva. Soltanto a partire dalla sentenza *Google Spain*, i motori di ricerca diventano i protagonisti della tutela apprestata al diritto all'oblio, poiché essi costituiscono *“la voce e le orecchie di internet”*¹⁷.

Individuati i limiti della direttiva occorre chiedersi se il GDPR, sopravvenuto oltre un decennio dopo, abbia risolto i problemi e le lacune caratterizzanti il precedente testo normativo.

In primo luogo, il legislatore europeo non utilizza più lo strumento della direttiva, ma

specifico contenuto è possibile solamente tramite l'utilizzo di un motore di ricerca. Pertanto, allo stato attuale, la deindicizzazione di un contenuto possiede la stessa efficacia della cancellazione dello stesso. Un contenuto deindicizzato verrà sommerso dall'infinita quantità di dati che inondano internet e diventerà sostanzialmente inaccessibile.

¹⁶ Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 4 giugno 2019, n. 19681, in *Dir. Giust.*, p. 136.

¹⁷ F. RAMPONE, *La memoria infinita della rete: pregio o difetto*, in *Iusletter.com*, 12/2015, p. 10.



emana un regolamento. Tale scelta è certamente condivisibile, poiché il regolamento è lo strumento efficace per generare una definitiva unificazione delle varie normative degli Stati membri ed è direttamente efficace senza passare attraverso alcuna procedura di recepimento. Tuttavia, trattandosi di una materia particolarmente delicata, l'efficacia del GDPR è stata differita di circa due anni, essendo entrato in vigore soltanto a partire dal 2018.¹⁸

Superato dunque il primo limite relativo all'incapacità della direttiva di operare una vera e propria unificazione delle leggi degli Stati membri, non ci resta che analizzare se il GDPR abbia offerto una tutela adeguata al diritto all'oblio.

Prima di analizzare l'articolo dedicato alla tutela del diritto all'oblio bisogna analizzare le disposizioni relative al campo di applicazione del regolamento, poiché esse risulteranno utili per l'analisi delle statuizioni della sentenza della CGUE in materia di deindicizzazione a livello *globale*.

In base all'art. 2, il regolamento si applica a qualsiasi forma di *“trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi”*.¹⁹ L' art. 3, per quanto attiene il profilo spaziale, stabilisce che il regolamento si applica *“al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.”* Ci si imbatte dunque in una delle principali novità del regolamento: esso si applicherà a qualsiasi operatore europeo o non, che tratti dati personali di cittadini europei. Questo rappresenta soltanto uno degli elementi che hanno portato alla nascita delle tesi relative alla possibilità di applicare il diritto all'oblio a livello globale.

¹⁸ L'art. 99 del Regolamento 679/2016 (GDPR) recita: *“1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

2. Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.”

¹⁹ Il par. 2 dell'art.2 del regolamento presenta poi alcune eccezioni: *“Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:*

- a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;*
- b) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;*
- c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;*
- d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.”.*



Entrando nel merito delle disposizioni contenute dal GDPR si rileva immediatamente che, a differenza della direttiva 95/46/CE, è presente un articolo dedicato esplicitamente alla tutela del diritto all'oblio. Occorre però verificare se tale norma offra una tutela adeguata e sia in grado di dare il giusto peso alle tre anime del diritto all'oblio. Le stranezze dell'art. 17, dedicato al diritto all'oblio, sono però numerose.

Il primo elemento che salta all'occhio nell'analisi dell'art. 17 è l'inusuale rubrica. L'espressione "diritto all'oblio" viene infatti inserita tra parentesi, di seguito al "diritto alla cancellazione". L'intento del legislatore sembra quello di voler inquadrare il diritto all'oblio nella più ampia categoria del diritto alla cancellazione. Tuttavia nei lavori preparatori lo stesso regolamento aveva assunto la formula "*right to be forgotten or right to erase*". Tale formula è stata abbandonata poiché la congiunzione avversativa poteva generare confusione interpretativa in assenza di altre specificazioni.²⁰

Tralasciando ulteriori considerazioni sulla rubrica e analizzando il testo dell'articolo, sorgono ulteriori perplessità. L'art. 17 conferisce all'interessato il diritto di ottenere dal titolare del trattamento "*la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza giustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei seguenti motivi...*". A questo punto l'art. 17 elenca situazioni di natura oggettiva ed altre di natura soggettiva che giustificano la cancellazione dei dati. Nella prima categoria rientrano ad esempio: il venir meno della finalità per cui i dati sono stati raccolti; il caso in cui i dati siano stati trattati illecitamente o il caso in cui la cancellazione debba avvenire per adempiere ad un obbligo legale. Nella seconda categoria rientrano ad esempio: la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato e l'insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento o l'opposizione dell'interessato al trattamento dei dati. L'articolo stabilisce poi alcune eccezioni, con la conseguenza che, anche in presenza di uno dei presupposti indicati, il diritto all'oblio non potrà essere esercitato qualora il trattamento dei dati sia necessario per l'esercizio della libertà di espressione o informazione o qualora il trattamento avvenga per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per interessi di ricerca scientifica storica o statistica o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Dalla lettura del contenuto dell'art. 17 ci si chiede come mai, neppure dopo l'avvento della sentenza *Google Spain*, non sia presente alcuna menzione del diritto alla deindiciz-

²⁰ Cfr. F. DI CIOMMO, *Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento*, in *Corriere Giur.*, 1/2019, p. 13.



zazione, che rappresenta l'elemento di maggior attualità del diritto all'oblio. L'art. 17 del GDPR sembra anzi ricordare, seppur in modo più articolato, il diritto alla cancellazione dei dati personali già prevista dalla disciplina nazionale²¹

Non si richiama il diritto all'oblio in altre disposizioni, se non nella rubrica dell'art. 17 o nei *considerando* nn. 65²² e 66²³. Il vero nocciolo della tutela del diritto all'oblio²⁴, che potrebbe presentare elementi innovativi rispetto alla normativa precedente e a quanto stabilito della CGUE, è contenuto nel par. 2 dell'art. 17, ove si stabilisce che il titolare del trattamento, è obbligato a cancellare i dati, “*tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione*” e ad informare “*i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali*”.

Proprio tramite questo strumento, che tiene conto delle *tecnologie disponibili*, sarebbe possibile garantire la tutela del diritto all'oblio intesa come diritto alla deindicizzazione. L'ulteriore limite dell'art. 17 del GDPR è che non chiarisce quale sia la posizione dei

²¹ Cfr. S. BONAVIDA e R. PARDOLESI, *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno Resp.*, 3/2018, p. 276.

²² Di seguito il testo del considerando n. 65 del GDPR: “*Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati viola il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole L 119/12 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.5.2016 successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.*”.

²³ Di seguito il testo del considerando n. 66 del GDPR: “*Per rafforzare il «diritto all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali*”.

²⁴ Cfr. S. BONAVIDA e R. PARDOLESI, *op. cit.*, p. 270.



motori di ricerca, e i comportamenti che questi debbano tenere. Per queste motivazioni appare evidente come il GDPR, seppur contenga una disposizione dedicata al diritto all'oblio, offra una tutela lacunosa, sommaria e alquanto deludente. Sembra trattarsi di una vera e propria rivoluzione "mancata" dal legislatore europeo. Non viene messa in evidenza la nuova sfaccettatura del diritto all'oblio intesa come diritto alla deindicizzazione, bensì vi è persino "il rischio che in ossequio alle nuove norme, se non interpretate nel modo giusto, si possa finire per svuotare di contenuto il concetto stesso di diritto all'oblio. [...] In quanto, per l'appunto, se lo si ritiene mera espressione del diritto alla cancellazione dei dati, o comunque per intero ricompreso in quest'ultimo, il diritto all'oblio perde gran parte della sua connotazione tipica".²⁵

L'art. 17 opera, infine, un bilanciamento tra interessi contrapposti e perviene alla conclusione che il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) soccomba ogni volta vi siano interessi superiori. A dar voce a tale esigenza è anche il *considerando* n.153²⁶ che rinvia agli Stati dell'Unione il compito di bilanciare la protezione dei dati personali con il diritto di cronaca e la libertà di espressione. Neppure su questo elemento però sono rinvenibili profili rivoluzionari del GDPR, poiché anche la giurisprudenza italiana sostiene già da tempo che, per individuare il punto di equilibrio tra queste esigenze fondamentali, sia necessaria l'elaborazione di criteri ideati caso per caso.

Alla luce delle considerazioni svolte appare evidente come il GDPR, almeno sotto il fronte della tutela del diritto all'oblio, non possieda elementi di novità tangibili e vada

²⁵ F. DI CIOMMO, *op. cit.*, p. 14.

²⁶ Qui di seguito il testo del *considerando* n. 153 del GDPR: "Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione sancito nell'articolo 11 della Carta. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. È pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni riguardanti i principi generali, i diritti dell'interessato, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza nonché situazioni di trattamento dei dati specifiche. Qualora tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato membro all'altro, dovrebbe applicarsi il diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo."



persino ad appiattare tale diritto fino a farlo coincidere in modo univoco con il diritto alla cancellazione. La CGUE, nella sentenza in commento, ha dovuto rispondere anche a tale ultima critica²⁷.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione territoriale, il GDPR prescrive che esso si debba applicare al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o no nell'Unione. Sotto questo aspetto vi è la riproposizione del principio di *stabilimento* già contenuto nella direttiva 95/46/CE²⁸.

Prima di concludere l'analisi riguardante il quadro normativo relativo alla tutela del diritto all'oblio, appare necessario sottolineare, sinteticamente, quali siano gli ulteriori elementi di novità apportati dal GDPR, rispetto alla direttiva del 1995.

Il GDPR oltre ad aver esteso l'applicabilità territoriale della normativa sul trattamento dei dati personali e aver introdotto una, seppur deludente, tutela del diritto all'oblio, ha introdotto ulteriori importanti novità. In particolare ha inasprito in modo rilevante le sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa (Art. 83 GDPR); ha rafforzato il diritto di accesso ai propri dati da parte degli utenti, prevedendo la possibilità di ottenere anche una copia degli stessi, senza alcun onere per il richiedente (Artt. 13 e ss. GDPR); ha previsto il diritto alla *portabilità dei dati*, ovvero il diritto di trasmettere i propri dati ad un altro titolare (Art. 20 GDPR); ha sancito l'idea di un sistema basato sul modello della "*privacy by design*", ovvero che la protezione dei dati operi dall'inizio come criterio organizzativo del sistema, e non come strumento correttivo che opera posteriormente; ha previsto, per le imprese che si occupano della gestione di dati degli utenti, la presenza del *responsabile del trattamento dei dati* (Art. 28 GDPR) ed ha stabilito la notifica, obbligatoria e tempestiva, all'autorità di controllo di una violazione dei dati personali e l'obbligo di comunicazione all'interessato (Art. 33 GDPR).²⁹

Questa rapida rassegna di alcuni dei profili di novità del GDPR ci aiuta a comprendere come, seppure non sia data particolare giustizia alla tutela del diritto all'oblio, sotto gli altri aspetti il regolamento comporti numerosi miglioramenti per quanto riguarda il trattamento e la circolazione dei dati personali dei cittadini europei.

²⁷ Vedasi par. 5.

²⁸ Per un ulteriore approfondimento v. G. DI CIOLLO, *L'ambito di applicazione della normativa privacy: analisi comparata tra GDPR e direttiva 95/46/CE*, in *iusinitinere.it*, 2019.

²⁹ Cfr. S. BONAVIDA e R. PARDOLESI, *op. cit.*, p. 269.



3. – Come già anticipato, nell’intervallo temporale che intercorre tra la stesura della direttiva 95/46/CE e il GDPR, si collocano due avvenimenti cruciali per l’evoluzione della tutela relativa al diritto all’oblio, inteso come diritto alla deindicizzazione. Il primo evento è rappresentato certamente dalla pubblicazione della sentenza *Google Spain v. AEPD, Costeja Gonzalez*³⁰ che ha messo i motori di ricerca al centro del dibattito relativo alla tutela del diritto all’oblio. Il secondo evento è immediatamente successivo ed è costituito dalla pubblicazione delle linee guida integrative alla sentenza della CGUE, ad opera dell’*Article 29 Data Protection Working Party*³¹, oggi Comitato europeo per la protezione dei dati.

Sia per l’analisi della sentenza della CGUE, che per quella delle linee guida appare opportuno passare in rassegna gli aspetti innovativi e rivoluzionari di tali documenti e successivamente concentrarsi sulle statuizioni previste in materia di estensione territoriale della tutela del diritto all’oblio. Proprio tali statuizioni costituiscono il fondamento logico su cui si sono basate le posizioni successive espresse dai Garanti nazionali e da cui sono scaturite le nuove soluzioni espresse dalla CGUE nella sentenza in commento.

La sentenza *Google Spain*³², ha un ruolo decisivo nell’evoluzione del diritto all’oblio per due ordini di motivi: in primo luogo essa si occupa per la prima volta del diritto all’oblio in relazione al fenomeno tecnologico più rivoluzionario di sempre, ovvero *internet*; in secondo luogo introduce, per la prima volta, la possibilità per il soggetto che voglia far valere il proprio diritto all’oblio, di chiedere ai motori di ricerca di deindicizzare i contenuti relativi ai propri dati, facendo sì che gli utenti non vengano più indirizza-

³⁰ Corte di Giustizia UE 13 maggio 2014, causa C-131/12 (Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, in *Eur-lex.europa.eu*.

³¹ Le linee guida sono state adottate il 29 novembre 2014, subito dopo la pubblicazione della sentenza *Google Spain* e sono consultabile al seguente indirizzo *internet*: <https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1080>.

³² La controversia nasceva dalla richiesta di un cittadino spagnolo, rivolta prima al gestore di un sito *internet* e poi a Google, di rimozione di alcune informazioni personali relative alla messa all’asta dell’abitazione del ricorrente avvenuta 16 anni prima e pubblicate su un giornale *online* e non ritenute più attuali. L’autorità Garante spagnola (*Agencia Española de Protección de datos*), aveva a sua volta ordinato a Google di rimuovere tali informazioni dai risultati di ricerca. Google aveva respinto la richiesta e la Corte suprema spagnola investita della questione aveva deciso, a sua volta, di sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali sull’applicabilità della direttiva 95/46/CE a fornitori di servizi come Google. Le questioni pregiudiziali sollevate dinanzi alla CGUE riguardavano l’interpretazione degli artt. 2 lett. B) e D), rispettivamente sul concetto di “trattamento di dati personali” e sulla definizione “responsabile del trattamento”; art. 4, par. 1, lett. A) e C) sul campo di applicazione delle norme di attuazione della direttiva; art. 12 lett. B) sull’estensione dell’obbligo di rettifica, cancellazione e congelamento dei dati ai motori di ricerca e art. 14, par. 1, lett. A) sul diritto della persona interessata ad opporsi al trattamento dei dati.



ti su una determinata risorsa cibernetica.³³ Si comprende che si tratta di una decisione che non riguarda il diritto all'oblio nella sua interezza, ma che si focalizza sull'aspetto del "diritto alla deindicizzazione".

Come già anticipato, la portata innovativa di tale sentenza è notevole: essa compie una vera e propria rivoluzione copernicana poiché rende i motori di ricerca i principali destinatari delle norme relative alla tutela del diritto all'oblio.

Le statuizioni della CGUE, contenute nella sentenza *Google Spain*, possono essere sintetizzate seguendo tre prospettive principali³⁴. La prima concerne il "trattamento dei dati personali" e al riguardo la Corte stabilisce che l'attività svolta dal motore di ricerca costituisce trattamento di dati personali, in quanto essa permette di trovare le informazioni pubblicate da terzi su *internet*, tramite un processo di indicizzazione automatica e di catalogazione in base ad un ordine di preferenza. La seconda prospettiva è collegata logicamente alla prima: dato che il motore di ricerca si occupa del trattamento dei dati, esso sarà anche "responsabile" di tale trattamento. La terza prospettiva concerne la tutela del diritto all'oblio e la Corte sancisce l'obbligo, ricadente sul motore di ricerca, di deindicizzare i contenuti sgraditi all'interessato. In questo modo l'interessato non dovrà più rivolgersi al c.d. sito sorgente per chiedere l'eliminazione della notizia o del contenuto lesivo, ma potrà rivolgersi direttamente, e più agevolmente al *search engine*.

Per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva, la Corte osserva che *Google Spain* sia una filiale di *Google Inc.*, ed è pertanto uno "stabilimento" ai sensi della direttiva. Per questa ragione, anche se i dati sono gestiti da un'impresa situata in uno stato terzo, la presenza di uno stabilimento in uno stato membro, "*ancorché si tratti di sedi operative che hanno il solo scopo di vendere spazi pubblicitari sul motore di ricerca*"³⁵, fa sì che il trattamento venga effettuato "nel contesto delle attività" di tale stabilimento e per questo motivi rientri nel campo di applicazione della normativa europea sul trattamento dei dati.

La sentenza crea dunque un quadro abbastanza chiaro: il diritto all'oblio può essere tutelato tramite la deindicizzazione dei contenuti che deve essere effettuata da tutti i motori di ricerca che possiedono stabilimenti all'interno del territorio dell'Unione.

La pubblicazione della sentenza *Google Spain*, ha generato immediatamente due importanti conseguenze.

³³ F. DI CIOMMO, *op. cit.*, p. 16.

³⁴ Cfr. F. DI CIOMMO, *op. cit.*, p. 17.

³⁵ F. RAMPONE, *op. cit.*, p. 9.



La prima conseguenza pratica è che i *search engines* hanno messo a disposizione degli utenti alcuni moduli *online* per permettere agli stessi di chiedere la rimozione di tutti quei *link* contenenti informazioni che risultano inadeguate, non più pertinenti o eccessive rispetto alle finalità del trattamento dei dati.³⁶

La seconda conseguenza è la pubblicazione delle linee guida ad opera dell'*Article 29 Data Protection Working Party*. Tali linee guida sono state ideate con lo scopo di offrire un'interpretazione comune alla sentenza della CGUE e per stabilire dei criteri di bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto all'informazione, applicabili dalle autorità di controllo.

All'interno delle linee guida vengono elaborati tredici criteri³⁷ che devono essere utilizzati dalle autorità di controllo, anche alla luce delle statuizioni della Corte³⁸. Tra i criteri menzionati vi è quello relativo alla necessità di valutare se il soggetto rivesta un ruolo pubblico all'interno della comunità, se i dati siano correlati alla commissione di un reato, se i dati siano stati aggiornati rispetto al momento in cui avviene la richiesta di deindicizzazione, ecc. ...

Le linee guida non si limitano a stabilire i criteri attuabili dalle autorità di controllo, ma appongono importanti chiarimenti al contenuto della sentenza della CGUE.

Esse stabiliscono, in prima istanza, che la pronuncia della Corte di Giustizia è applicabile soltanto ai risultati ottenuti attraverso la ricerca del nominativo di un individuo e non tramite altre tipologie di ricerca.

³⁶ Cfr. D. CHIAPPINI, *Profili comparativi del diritto all'oblio*, in *diritto.it*, 2018.

³⁷ In ossequio alle linee guida, l'autorità di controllo deve rispondere ai seguenti quesiti:
Does the search result relate to a natural person – i.e. an individual? And does the search result come up against a search on the data subject's name?
Does the data subject play a role in public life? Is the data subject a public figure?
Is the data subject a minor?
Is the data accurate?
Is the data relevant and not excessive?
Is the information sensitive within the meaning of Article 8 of the Directive 95/46/EC?
Is the data up to date? Is the data being made available for longer than is necessary for the purpose of the processing?
Is the data processing causing prejudice to the data subject? Does the data have a disproportionately negative privacy impact on the data subject?
Does the search result link to information that puts the data subject at risk?
In what context was the information published?
Was the original content published in the context of journalistic purposes?
Does the publisher of the data have a legal power – or a legal obligation – to make the personal data publicly available?
Does the data relate to a criminal offence?"

³⁸ Cfr. D. CHIAPPINI, *op. cit.*, p. 21.



In seconda istanza stabiliscono che la richiesta di deindicizzazione possa avvenire con qualunque mezzo ed essere rivolta direttamente al motore di ricerca³⁹, e che un eventuale rifiuto da parte dello stesso debba essere motivato.

Infine, per quanto riguarda l'estensione territoriale della tutela del diritto all'oblio, le linee guida sanciscono che la deindicizzazione debba riguardare non soltanto i siti *internet* europei, ma anche altri domini rilevanti, come il “*com*”⁴⁰.

Si precisa persino che la limitazione della deindicizzazione soltanto ai domini europei non può essere considerata sufficiente a garantire una tutela soddisfacente dei richiedenti. Pertanto si prevede che, in ogni caso, la deindicizzazione debba riguardare tutti i domini rilevanti, inclusi quelli extracomunitari. Proprio a partire da tali statuizioni contenute all'interno delle linee guida sono scaturite le posizioni del Garante nazionale e della CNIL in materia di deindicizzazione a livello *globale*.

4. – Tra la pubblicazione delle linee guida e l'emanazione della sentenza della Corte di Giustizia si collocano due pronunce di rilevanza centrale. La prima è certamente quella della CNIL⁴¹, da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; la seconda è stata emessa dal Garante nazionale⁴². Entrambe le pronunce sono ricche di contenuti rivoluzionari e, sebbene siano state disattese dalla CGUE, meritano opportuna trattazione.

Per comprendere appieno il contenuto di tali decisioni è necessario analizzare i presupposti che hanno portato i Garanti ad assumere tali posizioni interpretative.

Entrambe le pronunce riguardano l'ambito di applicazione territoriale del diritto alla deindicizzazione e in entrambe si sostiene la possibilità di obbligare il motore di ricerca

³⁹ Non è previsto un obbligo, in capo al richiedente, di rivolgersi in via preliminare al gestore del sito web.

⁴⁰ Le linee guida, in merito all'applicazione territoriale della deindicizzazione, prevedono il seguente testo: “*In order to give full effect to the data subject's rights as defined in the Court's ruling, delisting decisions must be implemented in such a way that they guarantee the effective and complete protection of data subjects' rights and that EU law cannot be circumvented. In that sense, limiting de-listing to EU domains on the grounds that users tend to access search engines via their national domains cannot be considered a sufficient mean to satisfactorily guarantee the rights of data subjects according to the ruling. In practice, this means that in any case de-listing should also be effective on all relevant domains, including .com.*”.

⁴¹ Garante Privacy Francese-Commissione nazionale per l'informatica e le libertà (CNIL) – *La CNIL met en demeure Google de procéder aux déréférencements sur toutes les extensions du moteur de recherche*, 12 giugno 2015, in *Village de la Justice*.

⁴² Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 557 del 21 dicembre 2017, in *garante-privacy.it*.



a procedere ad una deindicizzazione di stampo *globale*. Come già anticipato, la possibilità di una deindicizzazione a livello globale era stata già elaborata dalle linee guida previste dal Comitato europeo per la protezione dei dati e, in maniera velata, dalla sentenza *Google Spain*.

Tra gli ulteriori presupposti che hanno portato a tali decisioni, bisogna menzionarne anche uno di stampo fattuale. Parlare oggi di un concetto di “spazio” dotato di confini ben delineabili appare quasi anacronistico. La rivoluzione digitale e la globalizzazione hanno ormai formato un unico patrimonio culturale, in grado di legare tutti i popoli. Appare dunque sempre più complicato provare a delimitare a livello territoriale o funzionale l’estensione della comunità per la quale una notizia può assumere rilevanza. Oggi un fatto di particolare rilevanza viene subito incamerato in notizie e articoli pubblicate all’interno di ogni stato europeo ed extraeuropeo. Istantaneamente si formeranno innumerevoli *link* che rispondono al dominio italiano (.it), così come al dominio francese (.fr) o al dominio tedesco (.de), e così via anche per gli Stati extraeuropei (.us/Stati Uniti o .cn/Cina). Per tale ragione, già in dottrina si era sviluppata l’idea di un *oblio planetario*⁴³ e ci si chiedeva se fosse necessario “*al fine di rendere effettiva la tutela assicurata dal diritto europeo, che il provider fosse tenuto a dar seguito alle istanze di rimozione degli URL anche con riguardo alle versioni extraeuropee del motore di ricerca*”⁴⁴.

In tale contesto fattuale e giuridico sembrano assolutamente condivisibili le posizioni espresse dalla CNIL e dal Garante italiano per la *Privacy*.

La posizione della CNIL è stata precedentemente anticipata. Dinanzi alla richiesta di deindicizzazione il Garante francese assume una posizione che può essere definita *assolutista*⁴⁵, poiché basata sull’idea che il diritto all’oblio possa essere tutelato in modo efficace soltanto tramite un riconoscimento dello stesso a livello globale. È dunque necessario che la deindicizzazione coinvolga tutti i domini *internet* e non soltanto quello dello stato di appartenenza nel soggetto interessato.

In ambito nazionale il Garante per la *Privacy* esprime una posizione più *dialettica*⁴⁶. Nel provvedimento non si riesce ad estrapolare una tesi universale e un criterio applicativo generale.

⁴³ Così definito anche da D. BIANCHI, *op. cit.*, 2017, p. 78.

⁴⁴ F. FRIGERIO, *op. cit.*, p. 16.

⁴⁵ D. BIANCHI, *op. cit.*, p. 32.

⁴⁶ Così definita da D. BIANCHI, in *Se è diritto all’oblio, dev’essere planetario. Così per il Garante Privacy italiano e francese. Cosa dirà la CGUE?*, in *Dir. Giust.*, 2018, p. 155.



Il Garante italiano, nel caso prospettato⁴⁷, riconosce il diritto all'oblio *planetario* giustificando tale scelta soltanto sulla base del fatto che le informazioni diffuse non erano né lecite, né precise né corrette⁴⁸.

Viene perciò riconosciuto il diritto all'oblio globale soltanto in relazione al caso in esame e soltanto al ricorrere di alcuni requisiti molto stringenti. Alla luce di ciò, il Garante italiano ha ordinato a Google di “*rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento, gli URL tuttora deindicizzati fra i risultati di ricerca ottenuti digitando il nome e cognome del ricorrente, sia nelle versioni europee che extraeuropee, estendendo tale attività anche agli Url già deindicizzati nelle versioni europee di Google*”.

Questo provvedimento, seppur con una posizione maggiormente dialettica rispetto a quella assolutistica della CNIL, ha una portata assolutamente rivoluzionaria in tema di rapporti tra diritto nazionale e principio di territorialità.

Si tratterebbe di un'ipotesi di *extraterritorialità* particolarmente rilevante. Il Garante ha infatti esteso l'ambito di applicazione del diritto alla deindicizzazione a livello globale. La conseguenza è che ogni cittadino italiano potrebbe chiedere al giudice nazionale di obbligare un motore di ricerca a deindicizzare tutti i contenuti che lo riguardano da tutte le versioni di Google a livello mondiale⁴⁹.

I Garanti summenzionati hanno, inoltre, ritenuto non sufficiente la tutela offerta dallo strumento del *geoblocking*, ossia l'oscuramento dei contenuti isolato agli utenti di un determinato Stato. Secondo i Garanti, tramite alcuni sistemi *software*, è agevole simulare che la navigazione su *internet* stia avvenendo da un altro Paese, diverso da quello in cui fisicamente ci si trova⁵⁰.

Tramite questo semplice *bypass* si andrebbe a vanificare la tutela offerta dal *geoblocking*, prospettata da Google come efficace.

È chiaro che tali pronunce vogliono definire in modo del tutto nuovo l'ambito territoriale del diritto all'oblio.

⁴⁷ Un professore universitario, con ricorso, ha chiesto al Garante di ordinare a Google la deindicizzazione di 26 *link*, europei ed extraeuropei, relativi a contenuti gravemente offensivi della sua reputazione. Gli articoli a cui si riferiscono i *link* contengono informazioni sul suo stato di salute e su alcuni reati commessi dallo stesso. Egli ha affermato di non essere stato sottoposto ad alcun procedimento penale. Si tratta dunque di contenuti falsi. Google si difende affermando che non può essere disposta la deindicizzazione poiché i *link* sono relativi a fatti troppo recenti e perché il personaggio riveste un'importante ruolo nella vita pubblica.

⁴⁸ Il Garante afferma che, nel caso in esame, si deve applicare il diritto all'oblio planetario poiché le informazioni diffuse riguardano lo stato di salute del richiedente e offrono un'immagine travisata dell'interessato.

⁴⁹ F. FRIGERIO, *op. cit.*, p. 16.

⁵⁰ Ad esempio, un utente italiano potrebbe accedere a contenuti “nascosti” per il proprio stato, simulando di accedere dalla Germania o da qualsiasi altro stato europeo o extraeuropeo.



Tali linee interpretative, seppur efficaci e ragionevoli, si scontrano però con un imponente muro. Il diritto all'oblio non è sancito da alcuna Convenzione internazionale e ciò crea numerosi problemi in relazione al principio di sovranità degli Stati. Già in ambito extracomunitario è accaduto che la Corte Suprema del Canada⁵¹ abbia riconosciuto il diritto alla deindicizzazione di alcuni *URL* a livello globale. Tale decisione non ha potuto però spiegare la propria efficacia poiché la *US District Court*⁵² ha negato l'efficacia della pronuncia all'interno del territorio statunitense, poiché Google è un *provider* e non è responsabile delle informazioni inserite da terzi presenti sulla propria piattaforma.

Appare dunque evidente che, sebbene la posizione rivoluzionaria espressa dai Garanti sia assolutamente condivisibile, all'atto pratico, in assenza di Convenzioni relative alla tutela del diritto all'oblio, una simile forma di tutela sia sostanzialmente inapplicabile.

5. – Terminato l'*excursus* legislativo e giurisprudenziale in tema di applicazione territoriale della tutela relativa al diritto all'oblio, è possibile procedere con l'analisi delle statuizioni della CGUE e delle conclusioni dell'Avvocato Generale che, in linea di massima, si pongono in linea con la decisione della Corte.

In tali conclusioni viene in primo luogo indicato che le disposizioni dell'UE, oggetto del rinvio pregiudiziale, sono state correttamente invocate e risultano applicabili alla fattispecie in esame⁵³.

È anche vero però che tali norme, così come i principi espressi dalla sentenza *Google Spain*, non si occupano espressamente della questione relativa alla territorialità della deindicizzazione⁵⁴.

Per tale ragione è necessario effettuare una differenziazione in base al luogo a partire dal quale è stata effettuata la ricerca informatica⁵⁵. Si riconosce che esistono delle situa-

⁵¹ *Google Inc., v. Equustek Solutions, Inc.*, 28 giugno 2017, in *scc-csc.lexum.com*.

⁵² *Google LLC v. Equustek Solutions, Inc.*, 2017 WL 5000834 (N.D. Cal. Nov. 2, 2017) come riportata da F. FRIGERIO in *Deindicizzazione globale degli URL su Google: sì del Garante Privacy, in attesa della Corte di giustizia*, in *Medialaws.eu*, 2/2018.

⁵³ Al punto 32 delle conclusioni dell'Avvocato Generale si legge: "Posto che, nel diritto processuale amministrativo francese, il diritto applicabile a una controversia è quello vigente alla data della decisione impugnata, non vi è dubbio che al procedimento principale sia applicabile la direttiva 95/46. Pertanto, la Corte è chiamata a interpretare le disposizioni di detta direttiva."

⁵⁴ Al riguardo sono rilevanti il punto 37-38 delle conclusioni dell'Avvocato Generale: "37. Nella mia analisi prenderò le mosse dalla sentenza *Google Spain* e *Google*. 38. Tale sentenza non stabilisce la portata geografica dell'attuazione di una cancellazione[...]."

⁵⁵ I punti 45 e 46 delle conclusioni dell'Avvocato Generale: 45. *Sebbene le disposizioni della direttiva*



zioni in cui il diritto dell'Unione ammette la produzione di effetti extraterritoriali, soprattutto in materia di diritto alla concorrenza⁵⁶. Tuttavia è anche vero che tali casi riguardano comunque un ambito territoriale delimitato, come il mercato interno. *Internet* è, al contrario, per la propria stessa natura, un fenomeno che si sviluppa su scala mondiale ed è presente ovunque in pari misura, pertanto non si tratta di un'ipotesi comparabile alle altre situazioni di extraterritorialità riconosciute dall'Unione⁵⁷.

Alla luce di ciò, viene espressa la contrarietà ad estendere l'ambito di applicazione territoriale della direttiva e del GDPR al di fuori della giurisdizione dei 27 Stati membri.

Ove si ammettesse una deindicizzazione a livello mondiale, le autorità di controllo non sarebbero più in grado di effettuare un bilanciamento corretto tra il diritto all'oblio e gli altri diritti fondamentali. Ciò poiché l'interesse pubblico ad avere accesso ad un'informazione varierà da uno stato terzo all'altro, in base all'ubicazione geografica⁵⁸.

Per le ragioni sovraesposte si propone alla Corte di dichiarare che il gestore di un mo-

95/46 mirino dunque a tutelare i diritti fondamentali, a norma degli articoli 7 e 8 della Carta, della persona «ricercata» e, successivamente, «indicata nei risultati», esse tacciono tuttavia sulla questione della territorialità della cancellazione. Ad esempio, né le suddette disposizioni, né la sentenza Google Spain e Google 22 precisano se occorra trattare diversamente una ricerca effettuata da Singapore rispetto a una compiuta a partire da Parigi o Katowice. 46. A mio giudizio, è necessario distinguere a seconda del luogo dal quale è compiuta la ricerca. Le ricerche effettuate al di fuori del territorio dell'Unione non dovrebbero essere soggette a cancellazione dei risultati di ricerca.

⁵⁶ I punti 50 e 51 delle conclusioni dell'Avvocato Generale: "50. È vero che esistono situazioni in cui il diritto dell'Unione ammette effetti extraterritoriali. 51. Come sottolinea anche il governo francese, in ragione di una giurisprudenza costante in materia di diritto della concorrenza, il fatto che una delle imprese partecipanti a un accordo anticoncorrenziale o che attua una pratica di tale natura si trovi in un paese terzo non impedisce l'applicazione delle norme in materia di concorrenza dell'Unione, in forza degli articoli 101 e 102 TFUE, ove il suddetto accordo o la suddetta pratica produca effetti nel territorio dell'Unione".

⁵⁷ Il punto 53 delle conclusioni dell'Avvocato Generale: "A mio giudizio, queste due tipologie di situazioni costituiscono ipotesi estreme ed eccezionali. Nei due casi, l'aspetto essenziale è l'impatto sul mercato interno (anche se possono essere parimenti interessati anche ulteriori mercati). Il mercato interno è un territorio chiaramente delimitato dai Trattati. Per contro, Internet è per sua natura mondiale e, in un certo qual senso, presente ovunque. È pertanto difficile trovare analogie e compiere raffronti.

⁵⁸ Al riguardo i punti 59 e 60 delle conclusioni dell'Avvocato Generale: "59. È pacifico che i diritti alla protezione dei dati e alla vita privata sono diritti derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta e devono presentare un criterio di collegamento con il diritto dell'Unione e la sua territorialità. Lo stesso vale per l'interesse legittimo del pubblico ad accedere alle informazioni ricercate. Per quanto attiene all'Unione, tale diritto trae origine dall'articolo 11 della Carta. Il pubblico considerato non è il pubblico mondiale, ma si trova nel campo di applicazione della Carta, ed è quindi europeo. 60. Se si ammettesse una cancellazione a livello mondiale, le autorità dell'Unione non sarebbero in grado di definire e determinare un diritto a ricevere informazioni e, ancor meno, di bilanciarlo con gli altri diritti fondamentali alla protezione dei dati e alla vita privata. Tanto più che un siffatto interesse del pubblico ad accedere all'informazione varia necessariamente da uno Stato terzo all'altro, a seconda della sua collocazione geografica."



tore di ricerca debba adottare tutte le misure a sua disposizione per garantire la deindicizzazione a livello del territorio dell'Unione europea, anche mediante la tecnica del *geoblocking* a partire da un indirizzo IP che si ipotizza si trovi all'interno di uno degli Stati membri⁵⁹.

Ripercorse anche tali osservazioni, non resta che analizzare le statuizioni contenute all'interno della sentenza della CGUE.

La Corte di Giustizia ha disatteso le posizioni giurisprudenziali espresse dalla CNIL e dal Garante nazionale ed ha espresso una tesi simile a quella proposta dall'Avvocato Generale.

Procedendo per gradi, i Giudici della CGUE si occupano inizialmente di risolvere due questioni preliminari. Il primo passo è quello di traslare le questioni pregiudiziali dal testo della direttiva 95/46/CE, ormai abrogata, al testo del GDPR. Per tale motivo si afferma che *“la Corte esaminerà le questioni sollevate tanto alla luce della direttiva, quanto del suddetto regolamento per garantire che le sue risposte siano, in ogni caso, utili al giudice di rinvio”*.

Il secondo passo consiste nel rispondere alle critiche relative al testo dell'art. 17 del GDPR, secondo le quali la norma non valorizzerebbe l'aspetto del diritto all'oblio riguardante il diritto alla deindicizzazione. Al riguardo la Corte sancisce che *“il diritto dell'interessato alla deindicizzazione si basa ormai sull'art. 17 del regolamento, che disciplina specificamente il diritto alla cancellazione, denominato anche, nel titolo di detto articolo, diritto all'oblio”*.

Pertanto viene dato credito a quell'interpretazione, a sostegno del GDPR, che sosteneva che *“il più contiene il meno; ossia che la cancellazione è misura più radicale della deindicizzazione e può comodamente assorbirla”*⁶⁰.

⁵⁹ Il punto 79 delle conclusioni dell'Avvocato Generale: *“Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) nel seguente modo: 1) Le disposizioni degli articoli 12, lettera b), e 14, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretate nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di cancellazione, non è tenuto ad eseguire tale operazione su tutti i nomi di dominio del suo motore, talché i link controversi non appaiano più indipendentemente dal luogo dal quale viene effettuata la ricerca avviata sul nome del richiedente. 2) Il gestore di un motore di ricerca è tenuto a sopprimere i link controversi che appaiono in esito a una ricerca effettuata, a partire dal nome del richiedente, da un luogo situato all'interno dell'Unione europea. In tale contesto, detto gestore è tenuto ad adottare tutte le misure a sua disposizione per garantire una cancellazione efficace e completa. Ciò include, in particolare, la tecnica detta del «blocco geografico» da un indirizzo IP che si ritiene localizzato in uno degli Stati membri assoggettato alla direttiva 95/46, e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall'utente di Internet che effettua la ricerca.”*

⁶⁰ S. BONAVIDA e R. PARDOLESI, *op. cit.*, p. 269.



Dopo aver chiarito queste questioni preliminari, i Giudici si occupano in modo specifico delle questioni pregiudiziali. Le tre questioni vengono raggruppate e la domanda centrale viene individuata nella necessità di stabilire se il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione, debba deindicizzare i contenuti su tutte le versioni del suo motore di ricerca, sulle versioni del motore corrispondenti a tutti gli Stati membri o soltanto sulla versione dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di deindicizzazione.

La Corte tende immediatamente ad eliminare l'ipotesi relativa alla deindicizzazione limitata al solo Stato in cui è stata presentata la domanda. Si afferma che i *considerando* 10⁶¹, 11⁶² e 13⁶³ esplicitano l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei dati in tutto il territorio dell'Unione⁶⁴. Si afferma che è ormai evidente che il legislatore europeo abbia scelto di fissare le norme sulla protezione dei dati tramite un regolamento direttamente applicabile dagli Stati membri. Ne consegue che, in linea di principio, la deindicizzazione sia da effettuare per tutte le versioni del sito corrispondenti agli Stati membri.

I Giudici esprimono che, in una società globalizzata, sarebbe persino opportuno che la deindicizzazione si estendesse a tutte le versioni del motore di ricerca.

Tuttavia la situazione di fatto non può essere ignorata: allo stato attuale “*molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o comunque adottano un approccio diverso per tale diritto*”. A ciò si aggiunge che la tutela del diritto all'oblio non corri-

⁶¹ Ecco il testo del *considerando* 10 del GDPR: “*Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione.*”

⁶² Ecco il testo del *considerando* 11 del GDPR: “*Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali, nonché poteri equivalenti per controllare e assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali e sanzioni equivalenti per le violazioni negli Stati membri [...]*”

⁶³ Il *considerando* 13 del GDPR prevede che: “*Per assicurare un livello coerente di protezione delle persone fisiche in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti azionabili e di obblighi e responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento e assicuri un monitoraggio coerente del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri [...]*”

⁶⁴ Cfr. F. FRIGERIO, *op. cit.*, p. 16.



sponde ad alcuna prerogativa assoluta, ma deve essere sempre temperata con la tutela degli altri diritti fondamentali.

Il legislatore europeo si è limitato ad effettuare tale bilanciamento tra diritto all'oblio e altri diritti relativamente al territorio dell'Unione. Né risulta da alcuna disposizione che il legislatore abbia cercato di attribuire alla tutela del diritto all'oblio una portata che vada oltre il territorio dell'Unione.

Pertanto, allo stato attuale, non si può, in alcun modo, configurare l'esistenza di un obbligo in capo ai motori di ricerca di effettuare la deindicizzazione anche nelle versioni extracomunitarie del proprio servizio.

La Corte conclude la propria pronuncia disponendo dunque che sia la direttiva, che il GDPR, debbano essere interpretate nel senso che *“il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione [...] è tenuto ad effettuare la deindicizzazione, non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri”*, anche in combinazione con altre tecniche idonee a scoraggiare seriamente l'accesso ai contenuti deindicizzati a tutti quegli utenti che effettuano la ricerca a partire da uno degli Stati membri.

6. – In conclusione è utile effettuare qualche riflessione critica sul contenuto della sentenza della CGUE. Apparentemente essa sembra costituire un passo indietro per quanto riguarda l'estensione territoriale della tutela apprestata al diritto all'oblio. Persino il Garante italiano per la *privacy* ha evidenziato come *“la barriera territoriale appare sempre più anacronistica”*⁶⁵.

La realtà è che le posizioni espresse dalla CNIL e dal Garante nazionale, sebbene futuristiche, sono sostanzialmente inapplicabili e utopistiche, considerando lo stato di fatto attuale. Pertanto si può certamente ritenere che la pronuncia sia il conseguenziale risultato dell'assenza di Convenzioni internazionali in materia di diritto all'oblio.

⁶⁵ Parole pronunciate da Antonello Soro il 24 settembre a Roma. Il Garante *privacy* italiano ha commentato in questo modo la sentenza della CGUE: *“Leggeremo le motivazioni della decisione della Corte di Giustizia, che però ha sicuramente un impatto rilevante sulla piena effettività del diritto all'oblio. In un mondo strutturalmente interconnesso e in una realtà immateriale quale quella della rete, la barriera territoriale appare sempre più anacronistica. A maggior ragione, acquista ulteriormente senso l'impegno delle Autorità europee di protezione dati per la garanzia universale di questo diritto, con la stessa forza su cui può contare in Europa. L'equilibrio tra diritto di informazione e dignità personale, raggiunto in Europa anche grazie alla disciplina dell'oblio, dovrebbe rappresentare un modello a livello globale”*, come riportato da *Diritto all'oblio: Antonello Soro, Garante privacy, su sentenza Google della Corte di Giustizia Ue* in garanteprivacy.it.



La sentenza riveste comunque una rilevanza centrale poiché: 1) sancisce in modo definitivo la possibilità di ricomprendere il diritto alla deindicizzazione all'interno della tutela offerta dall'art. 17 del GDPR, che prevede il diritto alla cancellazione; 2) stabilisce che il motore di ricerca dovrà deindicizzare i contenuti delle versioni del servizio corrispondenti a tutti gli Stati membri, arginando quell'interpretazione che voleva limitare l'applicazione della deindicizzazione soltanto allo Stato dell'interessato che ha effettuato la richiesta.

In merito al secondo punto, si rammenta che la Corte avrebbe potuto offrire anche un'ulteriore soluzione basata sul criterio del "centro degli interessi" della persona. Tale criterio è stato più volte utilizzato dalla Giurisprudenza europea⁶⁶ e comporta che la persona, danneggiata dal caricamento di un contenuto nella rete, possa ottenere ristoro rivolgendosi al giudice del luogo in cui risiede abitualmente, ovvero del luogo in cui è concentrato il proprio centro di interessi, determinato, ad esempio, in base allo svolgimento dell'attività professionale. La ricerca di un "centro di interessi" implica l'obiettivo di delimitare in modo netto il luogo in cui il danno si produce interamente⁶⁷. La conseguenza immediata sarebbe dunque il riconoscimento di una deindicizzazione a livello esclusivamente locale. La Corte, ha invece intrapreso una via intermedia, che si pone a metà tra la deindicizzazione a livello "globale", proposta dalla CNIL e dal Garante italiano, e la deindicizzazione a livello "locale", prospettata dalla stessa Corte in pronunce precedenti. Tale via, consiste chiaramente in una deindicizzazione a livello continentale⁶⁸ ed è destinata ad essere riconosciuta come la forma *ordinaria* di deindicizzazione.

Sebbene tale scelta sia stata operata con particolare chiarezza, in svariati punti della sentenza sono ravvisabili elementi dialettici, che lasciano spazio ad un'evoluzione giurisprudenziale futura.

In primo luogo si riconosce che "una deindicizzazione effettuata su tutte le versioni di un motore di ricerca è idonea a soddisfare pienamente" l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali. La Corte è infatti consapevole che l'accesso ad un *link* a partire da uno Stato extracomunitario, possa comunque generare effetti immediati e sostanziali nei confronti di un cittadino europeo interessato alla cancellazione di un contenuto.

In secondo luogo si rileva che *allo stato attuale* non esistono meccanismi di coopera-

⁶⁶ Vedasi Corte di Giustizia UE, 17 ottobre 2017, causa C-194/16 *Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Iltjan c. Svensk Handel AB*, in *Medialaws.eu*.

⁶⁷ Corte giust., sent. *eDate Advertising*, cit., par. 48-52, così come riportato da F. BALDUCCI ROMANO, *La Corte di giustizia "resetta il diritto all'oblio*, in *Federalismi.it*, 3/2020, 40.

⁶⁸ Cfr. F. BALDUCCI ROMANO, *op. cit.*, p. 41.



zione per garantire la deindicizzazione al di fuori dell'Unione. Ciò non toglie che in futuro questi strumenti possano essere previsti e si possa procedere verso la definizione di un *oblio planetario*.

In terzo luogo, sebbene da un lato si preveda la necessità di procedere alla deindicizzazione per tutti gli Stati membri, dall'altro lato si sottolinea che l'interesse pubblico ad accedere a determinate informazioni può variare da uno Stato membro all'altro. Per questo motivo spetta agli Stati membri, in base all'art. 85⁶⁹ del GDPR, stabilire le esenzioni e le deroghe necessarie a bilanciare il diritto all'oblio con la libertà di informazione.

Infine si prevede che il diritto dell'Unione, così come non può imporre che la deindicizzazione riguardi tutte le versioni di un motore di ricerca, allo stesso modo non può neppure vietarlo. Per questa ragione sarà perfettamente legittimo per l'autorità di controllo di uno Stato membro *“richiedere, se del caso, al gestore del motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni del suddetto motore”*. Sarà poi obbligo del motore di ricerca procedere alla deindicizzazione sulle versioni europee del contenuto lesivo, e sarà facoltà dello stesso procedere, eventualmente, con la deindicizzazione sulle versioni extraeuropee. Con tali statuizioni i Giudici europei dischiudono la porta a decisioni basate sull'esame del caso concreto da parte delle autorità nazionali. Tale possibilità consente, almeno in via teorica, ai Giudici nazionali di emettere decisioni in senso del tutto contrario rispetto al principio della deindicizzazione su sola scala europea sancito in modo chiaro nel restante contenuto della pronuncia⁷⁰.

Tale sentenza ha suscitato commenti profondamente divergenti. Da un lato è stata oggetto di profonde critiche, poiché ha limitato drasticamente l'operatività del GDPR che aveva come obiettivo quello di essere applicato ben oltre i limiti territoriali europei⁷¹. La soluzione prospettata dai Giudici europei è stata considerata come un vero e proprio

⁶⁹ Ecco il testo dell'art. 85 del GDPR:

“1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.

2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione.

3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

⁷⁰ Cfr. C. BOVINO, *Privacy: diritto all'oblio solo per singoli Stati Ue, forse...*, in *Quot. Giur.*, 2019, p. 2.

⁷¹ M. IASELLI, *Diritto all'oblio non può avere una portata universale*, in *altalex.com*.



compromesso, che rischia di “innalzare, più che estendere, i ponti levatoi della fortezza europea in materia di protezione dati, che rimane sì inespugnabile a suo interno, ma costituisce un unicum di fatto non replicabile né esportabile”⁷².

Dall’altro lato è stata considerata una soluzione condivisibile poiché era necessario attenuare le implicazioni risultanti dalla sentenza *Google Spain* e dalle Linee Guida del WP29, volte a prospettare un diritto che potesse essere, almeno idealmente, non aggirabile tramite il semplice superamento dei confini territoriali europei⁷³.

Infine sono state espresse numerose perplessità di ordine pratico, in merito alla possibilità che i dati personali, non di pubblico interesse, restino accessibili in una qualsiasi parte del pianeta a robot in grado di profilare in modo dettagliato le preferenze e l’identità degli individui. Si affermerebbe in sostanza una tecnologia che ha la possibilità e il diritto di appropriarsi dell’identità dell’uomo⁷⁴.

Tale scenario, seppur plausibile, non prende in considerazione la partecipazione degli uomini allo sviluppo e alla crescita della rete. Si rammenta infatti che l’infinita quantità di pagine *web* viene costantemente alimentata dall’attività di utenti provenienti da tutte le parti del mondo. Questo fa sì che i contenuti più recenti vadano a coprire in modo sempre più definitivo i contenuti risalenti. Questo elemento, unito alla capacità degli algoritmi dei motori di ricerca di mostrare i risultati più pertinenti in base al luogo in cui viene effettuata la ricerca, fa sì che i contenuti vadano via via dispersi nella rete.

Si potrebbe obiettare che, seppur dispersi, i contenuti siano comunque raggiungibili tramite un’accurata ricerca. Tuttavia far riemergere tali contenuti effettuando una ricerca da una parte qualsiasi del mondo diventerebbe un’operazione gradualmente sempre più complicata, fino a giungere al punto in cui nessun robot potrebbe essere in grado di recuperare quelle informazioni.

In conclusione, se da un lato si auspicano nuovi interventi della Corte volti ad estendere ulteriormente l’ambito territoriale della deindicizzazione, dall’altro lato, anche allo stato attuale, non bisogna cedere a visioni pessimistiche che vedono i robot come gli unici proprietari dei dati personali degli individui. Tali dati personali risultano comunque protetti da una sorta di *oblio fisiologico* della rete, causato dalla continua ed incessante attività dell’uomo sul *web*, unitamente alla capacità dei motori di ricerca di mostrare soltanto i risultati più pertinenti in base al luogo a partire dal quale viene effettuata la ricerca.

⁷² O. POLLICINO, *Limitare il diritto all’oblio è un rischio*, in *ilsole24ore.com*.

⁷³ Cfr. O. POLLICINO, *op. cit.*, p. 27.

⁷⁴ Cfr. F. BALDUCCI ROMANO, *op. cit.*, p. 41.